

PSR 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico di cui alla Determinazione n. G16705 del 04.12.2019 Identif. SIAN 39444

MIS. 04 Sottomis. 4.2 Tip. Operaz. 4.2.1.

Elenco regionale N. 4 delle domande non ammissibili e non ammesse a finanziamento

	Ragione sociale (cognome e nome in un unico campo)	CUAA	codice domanda	MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA'	ESTREMI RINUNCIA (data e n. prot.)
1	LA NUOVA ARCA SOCIETA' AGRICOLA IMPRESA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	11815281008	04250036110	<p>Domanda di sostegno non ammissibile ai sensi dell'art. 12 del Bando per carenza di requisiti e condizioni di ammissibilità in quanto non è stato fornito alcun elemento che consenta di verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, punti 4 e 5 del Bando, relativi al tracciamento della provenienza del prodotto e delle rispettive quantità conferite dai singoli produttori di base destinate alla trasformazione e commercializzazione, rapportate con quelle normalmente lavorate da "La Nuova Arca Società Agricola Impresa Sociale a r.l.", in particolare il contratto di fornitura della materia prima sottoscritto con la Società TAU S.r.l., non risulta stipulato a norma dell'Art. 62 della L. 24 marzo 2012 n. 27. Inoltre nel contratto è inserita una condizione risolutiva dello stesso al verificarsi della non ammissibilità della domanda della Sottomisura 16.10; La documentazione fornita per dimostrare il pieno consenso del proprietario (art. 7 punto 9 del Bando) alla realizzazione dell'investimento programmato non può essere ritenuta valida in quanto nel fascicolo aziendale il proprietario risulta essere la Società La Nuova Arca Coop. Sociale mentre dalla documentazione trasmessa, in risposta alla richiesta integrazioni (art. 6 L. 241/90), il proprietario del fondo, interessato dagli investimenti fissi, risulta essere la Società IRAS – IPAB di Roma la quale in una comunicazione (Prot. 2193 del 14-dicembre-2018) rilascia il consenso a realizzare dei miglioramenti fondiari da parte de "La Nuova Arca - Società Coop. Sociale ONLUS", in qualità di conduttrice degli immobili. Inoltre, tale consenso è riferito ad altre strutture insistenti sul fondo (ex stalla) senza esplicitare interventi destinati al locale pozzo che è invece oggetto dell'intervento edilizio proposto nella domanda di sostegno.</p> <p>Nelle controdeduzioni è stato riferito che La Nuova Arca Agricola Impresa Sociale è in disponibilità dei beni mediante un contratto di subaffitto, infatti viene allegata la dichiarazione, datata 3 luglio 2020, con la quale il rappresentante legale de La Nuova Arca Soc. Coop Sociale conferisce a La Nuova Arca Società Agricola Impresa Sociale a r.l. la piena disponibilità dei beni individuati in Via Castel di Leva, 416 – Roma, per giusto contratto di subaffitto. Non è stata fornita una planimetria di dettaglio che riporta il posizionamento all'interno dei locali delle attrezzature oggetto di investimento, né la relativa agibilità come richiesto al punto 8 dell'art. 8 del Bando. Non è stata fornita copia della documentazione tecnica allegata alla SCIA presentata al Comune di Roma con Protocollo CN/2020/19025, né la dichiarazione che le opere saranno realizzate tramite S.C.I.A. completa anche della firma del richiedente (art. 8 punto 7 del Bando).</p> <p>Non è ritenuta esauriente, ai fini della dimostrazione della cantierabilità dell'opera oggetto di investimento, la dichiarazione della Ditta relativa all'assenza di osservazioni di diniego da parte dell'Amministrazione competente, allegata alle controdeduzioni. Per quanto sopra le controdeduzioni non hanno fornito gli elementi necessari al superamento dei motivi ostativi comunicati con la proposta di non ammissibilità ex art. 10 bis L. 241/90.</p>	